

R.D. 27/07/1934, n. 1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Art. 221

Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.

Art. 222

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

D.P.R. 06/06/2001, n. 380 – Testo unico dell'edilizia

Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità (ex art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; e art. 10 della legge n. 47 del 1985).

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.

Informazioni catastali di primo impianto

La **planimetria catastale d'impianto** o di primo impianto è la rappresentazione grafica di un immobile così come è raffigurata al suo primo accatastamento oppure nella situazione precedente all'ultima, in atti catastali.

Legge 11/08/1939 n. 1249 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U1249)

DPR 1° dicembre 1949 n. 1142 – Regolamento

Circolare n. 4/2001 del 05/04/2005 – Direzione Agenzia delle Entrate

2. Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'articolo **28**, primo e secondo comma, del **R.D.L. 13/04/1939, n. 652**,

"I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale ~~1#54#j#qcd1#ghodqr#z#ffhwlyr#~~

~~del notaio~~ **entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso** cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta immobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta."

(1) Così modificato **D.L. 10/01/2006, n. 4** – art. 34-quinques, comma 2, convertito in Legge 09/03/2006, n. 80.

D.P.R. 29/09/1973, n. 597

Art. 37 – Fabbricati di nuova costruzione

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo a partire dal periodo d'imposta nel quale **il fabbricato è divenuto atto all'uso** cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Legge 47/1985

Articolo 52

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del [regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652](#), e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.